

La Definizione Agevolata

Art. 1 D.L. n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017

Cosa è la definizione agevolata e cosa si paga



(art. 6, comma 1, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017)

La definizione agevolata è una misura che consente di estinguere i debiti relativi ai **carichi affidati agli agenti della riscossione (AdR), compresi gli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS**, senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora.

Sono dovute, invece **le somme**:

- affidate all'Agente della riscossione a titolo di **capitale ed interessi**;
- maturate a favore dell'Agente della riscossione, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio (su capitale ed interessi), di **rimborso delle spese per le procedure esecutive**, nonché di **rimborso delle spese di notifica** della cartella di pagamento.

Cosa è la definizione agevolata e cosa si paga



(art. 6, comma 1, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017)

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017, la definizione agevolata riguarda i **carichi affidati** agli Agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1. non compresi in una precedente dichiarazione di adesione;
2. compresi sia in una precedente dichiarazione di adesione sia in un piano di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (art. 6, comma 8, D.L. n. 193/2016);

b) dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

La definizione agevolata di questi carichi segue, per quanto non derogate, le disposizioni dell'art. 6 del D.L. n. 193/2016 (art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017).

(art. 6, comma 1, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017)

La definizione agevolata consente di «abbattere» il carico affidato agli Agenti della riscossione, senza corrispondere le somme dovute a titolo di:

- sanzioni comprese nel carico, salvi i casi di esclusione previsti dalla legge (cfr. slide successiva);
- interessi di mora (art. 30 del DPR n. 602/1973) e sanzioni e somme aggiuntive relative ai crediti degli enti previdenziali (art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999);
- maggiorazioni relative a carichi affidati a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981).

La **definizione agevolata può riguardare il singolo carico** iscritto a ruolo o affidato (art. 6, comma 13-bis, D.L. n. 193/2016).

(art. 6, comma 1, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017)

L'INPS ha precisato che, **in caso di definizione dei carichi previdenziali:**

- ▶ le **sanzioni civili** non devono mai essere pagate, sia se ricomprese nel carico, sia se maturate successivamente;

- ▶ gli **interessi** previsti dall'art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000:
 - sono dovuti, se ricompresi nel carico affidato;
 - non sono dovuti, se maturati successivamente all'affidamento del carico.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che **sono definibili anche i carichi contenenti soltanto sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie** (circolare 2/E del 2017, par. 2.1).

Fattispecie escluse dalla definizione agevolata



(art. 6, commi 10 e 11, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017)

Sono **esclusi dall'ambito applicativo** della definizione agevolata i carichi relativi a:

- **risorse** proprie tradizionali della **Comunità europea**;
- **imposta sul valore aggiunto** riscossa all'importazione;
- somme dovute a titolo di **recupero aiuti di Stato** considerati illegittimi dall'UE;
- crediti derivanti da pronunce di **condanna della Corte dei conti**;
- **sanzioni diverse** da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali;
- **multe, ammende e sanzioni pecuniarie** dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

N.B.

Le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada **sono interamente dovute** e la definizione agevolata consente esclusivamente di abbattere le somme dovute a titolo di «maggiorazione» ai sensi dell'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (art. 6, comma 11, D.L. n. 193/2016).

Definizione agevolata debitori con pagamenti parziali



(art. 6, comma 8, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017)

La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già effettuato pagamenti parziali, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione.

IMPUTAZIONE PAGAMENTI PARZIALI

Ai fini della **determinazione** dell'ammontare delle **somme da versare** per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di:

- capitale e interessi compresi nei carichi affidati;
- aggio;
- rimborso delle spese per le procedure esecutive;
- rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le **somme versate**, anche **anteriormente alla definizione**, a titolo di:

- sanzioni comprese nei carichi affidati;
- interessi di dilazione (art. 21 DPR n. 602/1973);
- interessi di mora (art. 30 DPR n. 602/1973) e sanzioni e somme aggiuntive relativi ai crediti degli enti previdenziali (art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999).

Come si aderisce alla definizione agevolata



(art. 6, comma 2, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 5, D.L. n. 148/2017)

Ai fini della definizione agevolata, il debitore:

Entro il 15 maggio 2018

rende all'Agenzia entrate-Riscossione - con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata sul sito www.agenziaentrateiscossione.gov.it - apposita **dichiarazione** in cui

manifesta la **volontà di avvalersi** della **definizione agevolata**;

indica il **numero di rate** nel quale intende effettuare il pagamento;

assume l'**impegno a rinunciare ai giudizi pendenti** aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Per beneficiare della definizione agevolata, il **debitore deve manifestare la volontà** di adesione anche se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, **ha già integralmente corrisposto le somme dovute a titolo di definizione** (art. 6, comma 9, D.L. n. 193/2017).

Come si aderisce alla definizione agevolata



(art. 6, comma 3-ter, D.L. n. 193/2016 e art. 1, commi 7 e 8, D.L. n. 148/2017)

Agenzia entrate-Riscossione invia al debitore

Con riferimento
ai soli carichi dal
1° gennaio al 30
settembre 2017

entro il 31 marzo
2018

un **avviso relativo ai carichi**
per i quali non sono stati
notificati la cartella di
pagamento o l'avviso di
addebito dell'INPS oppure
inviata la comunicazione di
presa in carico dell'avviso
esecutivo dell'Agenzia delle
entrate

Carichi affidati dal
1° gennaio al
30 settembre 2017

entro il
30 giugno 2018

una **comunicazione**
contenente l'**ammontare**
complessivo delle **somme**
dovute, quello delle relative
rate e il giorno
e il mese di **scadenza**
di ciascuna di esse

Carichi affidati
dal 2000 al 2016

entro il
30 settembre 2018

Come si aderisce alla definizione agevolata



(art. 1, commi 8 e 10-bis, D.L. n. 148/2017)

Con riferimento ai **carichi affidati dal 2000 al 2016**, compresi in **piani di dilazione in essere alla data del 24.10.2016** per i quali non sono state pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31.12.2016

carichi per i quali la facoltà di definizione non era stata mai esercitata

carichi già ricompresi in una dichiarazione di adesione, ma non ammessi alla definizione esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31.12.2016 (art. 6, comma 8, D.L. n. 193/2016)

Entro il 30 giugno 2018:

- **l'Agente della riscossione** invia al debitore una **comunicazione** con l'importo delle rate scadute al 31.12.2016 e non pagate

Entro il 31 luglio 2018:

- **il debitore** deve **pagare in un'unica soluzione l'importo delle rate scadute** e non versate comunicate dall'Agente della riscossione. Il mancato insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente **l'improcedibilità** dell'istanza (art. 1, comma 8, lett. b), D.L. n. 148/2017).

Con riferimento ai soli **carichi dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017**

La facoltà di adesione può essere esercitata senza effettuare i versamenti relativi a piani rateali in essere (art. 1, comma 10-bis, D.L. n. 148/2017)

Modalità di pagamento



(art. 1, commi 6 e 8, D.L. n. 148/2017)

Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione ovvero in forma dilazionata.

5 rate consecutive di uguale importo da pagare nei mesi di:

- **luglio 2018**
- **settembre 2018**
- **ottobre 2018**
- **novembre 2018**
- **febbraio 2019**

Carichi affidati dal 1° gennaio
al 30 settembre 2017

l'80 % delle somme complessivamente dovute in **2 rate consecutive**, di pari importo, da pagare nei mesi di:

- **ottobre 2018**
- **novembre 2018**

Carichi affidati dal 2000 al 2016

il **restante 20%** entro **febbraio 2019**

In caso di pagamento rateale, sono dovuti gli interessi, al tasso del 4,5% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2018 (art. 1, comma, 6, D.L. n. 148/2017 e art. 21 del DPR n. 602/1973)

(art. 6, comma 7, D.L. n. 193/2016 art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017)

Il **pagamento** può essere effettuato:

- **presso gli sportelli** dell' Agenzia delle entrate-Riscossione;
- **attraverso la domiciliazione** sul conto corrente indicato dal debitore;
- **utilizzando i bollettini precompilati** che l' Agenzia delle entrate-Riscossione allega alla comunicazione con cui vengono indicate le somme da pagare e le scadenze di versamento.


(art. 6, comma 5, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 10, D.L. n. 148/2017)

La legge non prevede una sospensione generalizzata della riscossione dei carichi astrattamente definibili. **Soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione:**

- **sono sospesi:**
 - fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, i **pagamenti dei versamenti rateali**, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;
 - i **termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
- **non possono essere iscritti nuovi fermi e nuove ipoteche**, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione;
- **non possono essere avviate nuove azioni esecutive;**
- **le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate non possono essere proseguite**, ma soltanto se:
 - non si è ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - non è stata presentata istanza di assegnazione;
 - non è stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

(art. 6, comma 5, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 10, D.L. n. 148/2017)

A seguito del **pagamento della prima o unica rata** delle somme dovute ai fini della definizione agevolata relativamente ai carichi definibili



è revocata automaticamente
l'eventuale dilazione ancora in essere
precedentemente accordata
dall'Agente della riscossione

(art. 8, comma 1, lett. c), D.L. n. 193/2016)

(art. 6, comma 4, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017)

In caso di **mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata** di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la **definizione non produce effetti**.

In tal caso:

- **riprendono a decorrere i termini** di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione;
- **i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto** dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo;
- **l'Agente della riscossione prosegue l'attività di recupero** del debito residuo **e il relativo pagamento non può essere rateizzato** ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 (art. 6, comma 4, D.L. n. 193/2016).

(art. 6, comma 4, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 4, D.L. n. 148/2017)

Possono essere **ripresi** i **versamenti** relativi a piani di **dilazione preesistenti**, salvo che il mancato, insufficiente o tardivo versamento riguardi una rata diversa dalla prima; in questo caso, infatti, la dilazione precedente è stata revocata ex lege a seguito del pagamento della prima rata delle somme dovute per avvalersi della definizione (art. 6, comma 8, lett. c), del D.L. n. 193/2016).

Possono essere **emessi anche nuovi provvedimenti di rateazione, ma soltanto se:**

- alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero degli avvisi esecutivi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010 (art. 6, comma 4-bis, D.L. n. 193/2016 e art. 1, comma 9, del D.L. n. 148/2017);

e inoltre:

- il carico non era incluso in un precedente piano di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 148/2017 (16 ottobre 2017).

Il D.L. n. 148/2017 (art. 1, comma 1) modifica anche le scadenze di pagamento per i debitori che **entro il 21 aprile 2017** hanno aderito alla **definizione agevolata dei carichi 2000 – 2016 prevista dall'articolo 6 del D.L. n 193/2016**.

In particolare :

- la scadenza delle rate previste per luglio, settembre e novembre 2017, è stata fissata al 7 dicembre 2017;
- la scadenza dell'eventuale quarta rata, inizialmente prevista ad aprile 2018, è stata posticipata al 31 luglio 2018.

Resta invece invariato il termine del 30 settembre 2018 per il pagamento della quinta rata.